



Tribunale di Sorveglianza di Venezia

- S. Croce 430 - Cittadella della Giustizia - Piazzale Roma
30125 VENEZIA
- ☎ 041/9653603 – Fax 041/9653444 –
www.tribunaledisorveglianza.venezias.it
tribsorv.venezias@giustizia.it

Prot. n. 978/2013

AI SIGG. PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DI
BASSANO DEL GRAPPA
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
TREVISO
VENEZIA
VERONA
VICENZA
Loro indirizzi
e, p.c. AL SIG. PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO
VENEZIA

Oggetto: Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari. Art. 73 decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98 (in G.U. n. 194 del 20 agosto 2013, Suppl. Ord. n. 63).

La norma indicata in oggetto prevede che i laureati in giurisprudenza aventi i requisiti ivi prescritti possano accedere, a domanda e per una sola volta, ad un periodo di formazione teorico-pratica - da svolgersi anche presso gli uffici e i tribunali di sorveglianza - della durata complessiva di 18 mesi.

Gli interessati, che possono avanzare domanda al capo dell'ufficio non prima del 22 settembre 2013, sono affidati ad un magistrato che abbia espresso la propria disponibilità: essi lo assistono e lo coadiuvano nel compimento dell'ordinaria attività, hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli.

Per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello *stage* è valutato per il periodo di un anno sia ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale sia ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali.

L'esito positivo della *stage* costituisce inoltre titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, anche amministrativa, e dall'avvocatura dello Stato; per i concorsi indetti da altra amministrazione dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli di merito.

L'esito positivo della *stage* costituisce poi titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario e consente la nomina a giudice di pace senza il previo superamento dell'esame di avvocato.

Alla luce di quanto sopra mi rivolgo alle SS.LL. perché valutino l'opportunità di dare adeguata pubblicità alla normativa in questione, rimarcando che il 13° comma del citato art. 73 prevede che per l'accesso alla professione di avvocato l'esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale.

Segnalando che questo Tribunale di Sorveglianza è interessato ad avere presso di sé alcuni stagisti (gli aspiranti potranno trovare le opportune indicazioni consultando il sito www.tribunaledisorveglianza.venezia.it), comunico che lo scrivente è fin d'ora disponibile all'individuazione delle forme di collaborazione con i Consigli degli Ordini degli Avvocati, quali previste dal comma 5 bis della normativa in questione, al fine di contemperare lo svolgimento dello *stage* con il contestuale tirocinio per l'accesso alla professione forense (comma 10°).

Confidando nella collaborazione di tutte le SS.LL. ed in attesa di cortese riscontro, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Venezia 26 agosto 2013

IL PRESIDENTE
dr. Giovanni Maria Pavarin

